SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA

Premesso che Regione Lombardia:
- con decreto del Dirigente di Struttura n del ha approvato L'AVVISO PUBBLICO PER LA PROSECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DELL'APPRENDISTATO DI RICERCA
- con decreto del Dirigente di Struttura n del ha ammesso a finanziamento il progetto n. [identificativo progetto] denominato[titolo progetto] presentato da n. ID[identificativo operatore] [Ragione sociale, indirizzo, C.F., P.IVA] per un contributo pubblico di Euro;
- con l'Avviso sopracitato contiene in allegato il presente schema di garanzia fidejussoria, nonché le condizioni e le modalità di presentazione della stessa;
- con il citato Avviso ha stabilito che l'importo della garanzia fidejussoria deve coprire l'intero ammontare dell'anticipazione del contributo pubblico assegnato, per un importo pari ad Euro;
Tutto ciò premesso: Il sottoscritto [soggetto che presta la garanzia], con sede legale in
nella loro rispettiva qualità di
L'Istituto [soggetto che presta la garanzia], in seguito indicato Fidejussore, sottoscritto, rappresentato come sopra:
1. si obbliga irrevocabilmente e incondizionatamente a rimborsare a Regione Lombardia, con le procedure di cui al successivo punto 4, l'importo garantito con il

2. l'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in vigore nello stesso periodo, oltre

non corretto utilizzo delle somme anticipate;

presente atto, qualora l'Operatore non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire, formulato da Regione e comunicato per conoscenza al Fidejussore, a fronte del

- imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da Regione Lombardia in dipendenza del recupero;
- 3. conviene che le imposte, tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente garanzia fidejussoria e agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall'eventuale recupero delle somme siano a carico dell'Operatore;
- 4. si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da Regione cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte del Fidejussore stesso, anche nell'eventualità di opposizione proposta da parte dell'Operatore o da altri soggetti comunque interessati e anche nel caso in cui l'Operatore sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione:
- 5. il mancato pagamento al Fidejussore della commissione dovuta dall'Operatore per il rilascio della presente garanzia non potrà essere opposto a Regione Lombardia:
- 6. accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata da Regione Lombardia venga specificato il numero del conto corrente aperto presso la Tesoreria della Regione sul quale devono essere versate le somme da rimborsare;
- 7. precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia di un anno dalla data di sottoscrizione, prorogabile tacitamente di sei mesi in sei mesi fino al termine massimo di ulteriori dodici mesi, salvo lo svincolo disposto da Regione Lombardia contestualmente alla liquidazione del saldo finale, ovvero a seguito della restituzione delle somme anticipate e rivelatesi non dovute;
- 8. rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e rinunzia sin da ora alle eccezioni di cui agli artt. 1955 e 1957 c.c. e a quelle relative alla compensazione di debiti di cui agli artt. 1242-1247 c.c., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con l'Operatore fino all'estinzione del credito garantito;
- 9. conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata da Regione Lombardia, qualora nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna non venga comunicato al Fideiussore, che la garanzia fidejussoria non è ritenuta valida;
- 10. dichiara altresì, se impresa assicuratrice, di essere autorizzato all'esercizio del ramo cauzionale (estremi dell'autorizzazione:), o iscritto, se intermediario finanziario/confido, nell'elenco speciale di cui agli artt. 106 e 107 del d.lgs 385/93 (elenco speciale ex art., estremi dell'iscrizione:);
- 11. conviene espressamente che in caso di controversie tra Regione Lombardia e il Fideiussore, il Foro competente sarà quello di Milano.

Tutte le cor	municazioni al Fidejuss	ore in relazi	one a	lla pres	ente gara	ınzia, p	oer (essere va	lide
devono ess	sere fatte esclusivame	ente con le	ttera r	accom	andata ir	ndirizza	ata	alla sede	e de
Fidejussore	o mediante posta el	lettronica d	certific	ata ai	sensi del	d.lgs.	28.	02.2005 r	າ. 82
"Codice	dell'amministrazione	digitale"	е	succ.	mod.	е	int.	all'indi	irizzo